

(Codice interno: 276455)

LEGGE REGIONALE 19 giugno 2014, n. 17

Modifica della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e successive modificazioni.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1**Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo"**

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Al proprietario o al detentore anche temporaneo di animali di affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante."

Art. 2**Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo"**

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 sono aggiunti i seguenti:

"6 bis. La Giunta regionale, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 bis, sentita la competente commissione consiliare, emana apposite indicazioni tecniche aventi ad oggetto gli specifici requisiti delle strutture e delle recinzioni volte al ricovero dei cani e dei gatti e le modalità di custodia degli animali di affezione, con disposizioni specifiche per la custodia dei cani da parte dei privati.

6 ter. Le strutture e le recinzioni, realizzate secondo le modalità di cui al comma 6 bis, sono sempre consentite, anche in deroga alla normativa regionale e agli strumenti territoriali, ambientali, urbanistici ed edilizi."

Art. 3**Inserimento dell'articolo 18 bis nella legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo"**

1. Dopo l'articolo 18 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 è aggiunto il seguente:

*"Art. 18 bis**Accesso ai giardini, parchi, aree pubbliche ed aree riservate agli animali da compagnia.*

1. Agli animali da compagnia, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge; in tali luoghi è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola o di altri strumenti contenitivi, secondo le modalità già previste dalla normativa vigente.

2. Agli animali da compagnia è vietato l'accesso in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

3. *I comuni possono, nell'ambito di giardini, parchi, spiagge ed altre aree destinate a verde pubblico, individuare, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati agli animali da compagnia, dotandoli anche delle opportune attrezzature; tali spazi sono forniti di acqua, contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi d'ombra ed eventuali divisioni per animali grandi e piccoli.*

4. *Negli spazi a loro destinati, gli animali possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti."*

Art. 4

Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo"

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Chiunque violi la disposizione contenuta nel comma 2 bis dell'articolo 3 è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00."

Art. 5

Norma transitoria

1. Ai fini di consentire al proprietario o al detentore anche temporaneo di animali di affezione di adeguarsi a quanto previsto dalla presente legge, il divieto di cui all'articolo 3, comma 2 bis, della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60, così come introdotto dall'articolo 1, non si applica per un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 19 giugno 2014

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo"

Art. 2 - Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo"

Art. 3 - Inserimento dell'articolo 18 bis nella legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo"

Art. 4 - Modifica dell'articolo 20 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo"

Art. 5 - Norma transitoria

Dati informativi concernenti la legge regionale 19 giugno 2014, n. 17

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 6 marzo 2014, dove ha acquisito il n. 422 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Padrin, Bendinelli, Mainardi, Sernagiotto, Teso, Caner, Lazzarini e Bondi;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Quinta Commissione consiliare;
- La Quinta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 28 marzo 2014;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Leonardo Padrin, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 12 giugno 2014, n. 17.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

attualmente nessuna legge nazionale prevede il divieto di tenere un cane alla catena. Alcune Regioni ed alcuni Comuni hanno disciplinato la materia, chi vietando alle persone di incatenare il proprio fedele amico, chi prevedendo un numero di ore giornaliere in cui il padrone è obbligato a liberare il proprio animale e lasciarlo libero. La nostra Regione ancora non si è espressa al riguardo ed è proprio a questo vuoto che la presente proposta intende ovviare.

Chi lega un cane alla catena senza una giusta causa è più propenso a dimenticarsene perché si sente tranquillo sul fatto che il cane non possa scappare, fare danni o spaventare nessuno, per questo il cane alla catena, più di altri, rischia di essere un cane solo, poco avvezzo alle interazioni sociali e potenzialmente a rischio di sviluppo di problemi comportamentali. Ovviamente non si può generalizzare, c'è caso e caso, ma bisogna fare attenzione se si sceglie questa opzione. Tenere un cane alla catena può costituire maltrattamento, secondo quanto previsto dalla legge 189/2004, qualora il cane sia tenuto gran parte del tempo alla catena, da solo, e con catene pesanti, corti ed insostenibili lontane dalla cuccia o addirittura in assenza di un riparo e sia sottoposto a “comportamenti insopportabili per le sue caratteristiche etologiche”. Il cane infatti è un animale sociale e necessita di interazioni.

Una catena corta, pesante come un macigno, che non consente di raggiungere la cuccia e di muoversi agevolmente, rappresenta sicuramente un rischio per il cane. E nessun proprietario dovrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di mettere il cane alla catena senza prima aver analizzato le alternative disponibili, ad esempio un ampio recinto alto, e aver cercato una soluzione meno invasiva possibile per l'animale.

La catena, utilizzata erroneamente, può causare addirittura ferite e danni al collo del cane. Inoltre un cane alla catena può sentirsi frustrato perché, proprio come noi umani, anche gli animali hanno la tendenza a superare i propri limiti e si sentono insofferenti quando sono intrappolati e limitati nei movimenti. Lo stress a cui è sottoposto il cane può sfociare talora in comportamenti aggressivi, in special modo se il cane viene tenuto alla catena tutto il giorno, senza interazioni sociali, stimoli e contatti con il proprietario.

Per quanto fin qui esposto, la presente proposta introduce il divieto dell'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, su suolo privato, salvo che vi siano ragioni sanitarie documentabili e certificate dal veterinario curante o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza.

L'articolo 2 del progetto, infine, demanda alla Giunta, sentita la commissione consiliare competente, l'emanazione di apposite indicazioni tecniche aventi ad oggetto specifici requisiti delle strutture volte al ricovero dei cani e dei gatti e le modalità di detenzione degli animali di affezione, con disposizioni specifiche per la detenzione dei cani da parte dei privati.

La Quinta Commissione ha ultimato l'esame del progetto di legge nella seduta n. 127 del 28 marzo 2014 esprimendo a maggioranza parere favorevole in ordine alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.”

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 60/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3 - Anagrafe canina.

1. Presso il settore veterinario di ogni Unità locale socio-sanitaria è istituita l'anagrafe canina alla quale tutti i cani devono essere iscritti entro i primi tre mesi di vita o entro trenta giorni dopo essere stati raccolti se randagi. Chiunque sia detentore di un

cane ha l'obbligo di denunciarne il possesso e di iscriverlo all'anagrafe canina. Inoltre ha l'obbligo di assumersi tutte le responsabilità civili e penali relative.

2. Il detentore del cane ha l'obbligo di denunciare al settore veterinario competente l'avvenuta cessione, scomparsa o morte dell'animale entro quindici giorni dall'avvenimento.

2 bis. Al proprietario o al detentore anche temporaneo di animali di affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante.

4. Gli allevatori e i commercianti devono tenere un registro delle vendite e comunicare al Settore veterinario dell'Unità locale socio-sanitaria competente per il territorio il nome e l'indirizzo dell'eventuale acquirente entro trenta giorni dalla vendita dell'animale.

5. L'iscrizione all'anagrafe canina è gratuita.”.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 60/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 8 - Canili sanitari e rifugi.

1. I comuni, singoli o associati, d'intesa con le competenti Unità locali socio-sanitarie, provvedono al risanamento dei canili sanitari esistenti di cui all'articolo 84 del d.p.r. 8 febbraio 1954, n. 320, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 14 della presente legge, anche avvalendosi dei contributi destinati a tal fine dalla Regione.

2. I comuni, singoli o associati, provvedono, altresì, alla costruzione dei rifugi per cani secondo i medesimi criteri di cui all'articolo 14.

3. La gestione dei canili sanitari è affidata alle Unità locali socio-sanitarie.

4. I comuni, singoli o associati, assicurano mediante la gestione dei rifugi il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani vaganti o randagi.

5. La gestione dei rifugi può essere affidata ad associazioni protezionistiche iscritte all'albo di cui all'articolo 9, tramite apposite convenzioni.

6. E' fatto obbligo ai presidi veterinari multizonali ed ai settori veterinari delle Unità locali socio-sanitarie di garantire una adeguata assistenza sanitaria ai suddetti rifugi.

6 bis. La Giunta regionale, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 bis, sentita la competente commissione consiliare, emana apposite indicazioni tecniche aventi ad oggetto gli specifici requisiti delle strutture e delle recinzioni volte al ricovero dei cani e dei gatti e le modalità di custodia degli animali di affezione, con disposizioni specifiche per la custodia dei cani da parte dei privati.

6 ter. Le strutture e le recinzioni, realizzate secondo le modalità di cui al comma 6 bis, sono sempre consentite, anche in deroga alla normativa regionale e agli strumenti territoriali, ambientali, urbanistici ed edilizi.”.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 60/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 20 - Sanzioni.

1. Fatte salve le sanzioni amministrative previste dall'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281 il detentore del cane che non adempia a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della presente legge è punito con una sanzione amministrativa di lire 150 mila.

1 bis. Chiunque violi la disposizione contenuta nel comma 2 bis dell'articolo 3 è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00.”.

4. Struttura di riferimento

Sezione veterinaria e sicurezza alimentare